



**"FAR FAMIGLIA APS"**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**



Il 10 del mese di ottobre 2020 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto è riunita l'assemblea dell'associazione FAR FAMIGLIA APS per discutere e deliberare sulle seguenti materie O.d.g.:

1) Approvazione Rendiconto Gestionale anno 2019;  
2) Programma attività 2020/2021;  
3) Adeguamento Statuto Sociale al D.Lgs 117/2017;  
4) Altre materie ed eventuali.

Il Presidente Carlo Messina constata che sono presenti tanti soci quanti occorrono per costituire il quorum costitutivo per deliberare sulle materie all'ordine del giorno e dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare come previsto dallo statuto sociale sull'ordine del giorno.

Alle ore 18:00 il Presidente, dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea. È eletto a segretario il Sig. Patrizio Romano.

**Approvazione Rendiconto Gestionale anno 2019**

Il Presidente dà lettura del Rendiconto Gestionale esercizio 2019. Il disavanzo di esercizio finanziario ammonta a Euro 3.566,06.

L'assemblea dopo approfondita discussione approva i documenti contabili al 31/12/2019.

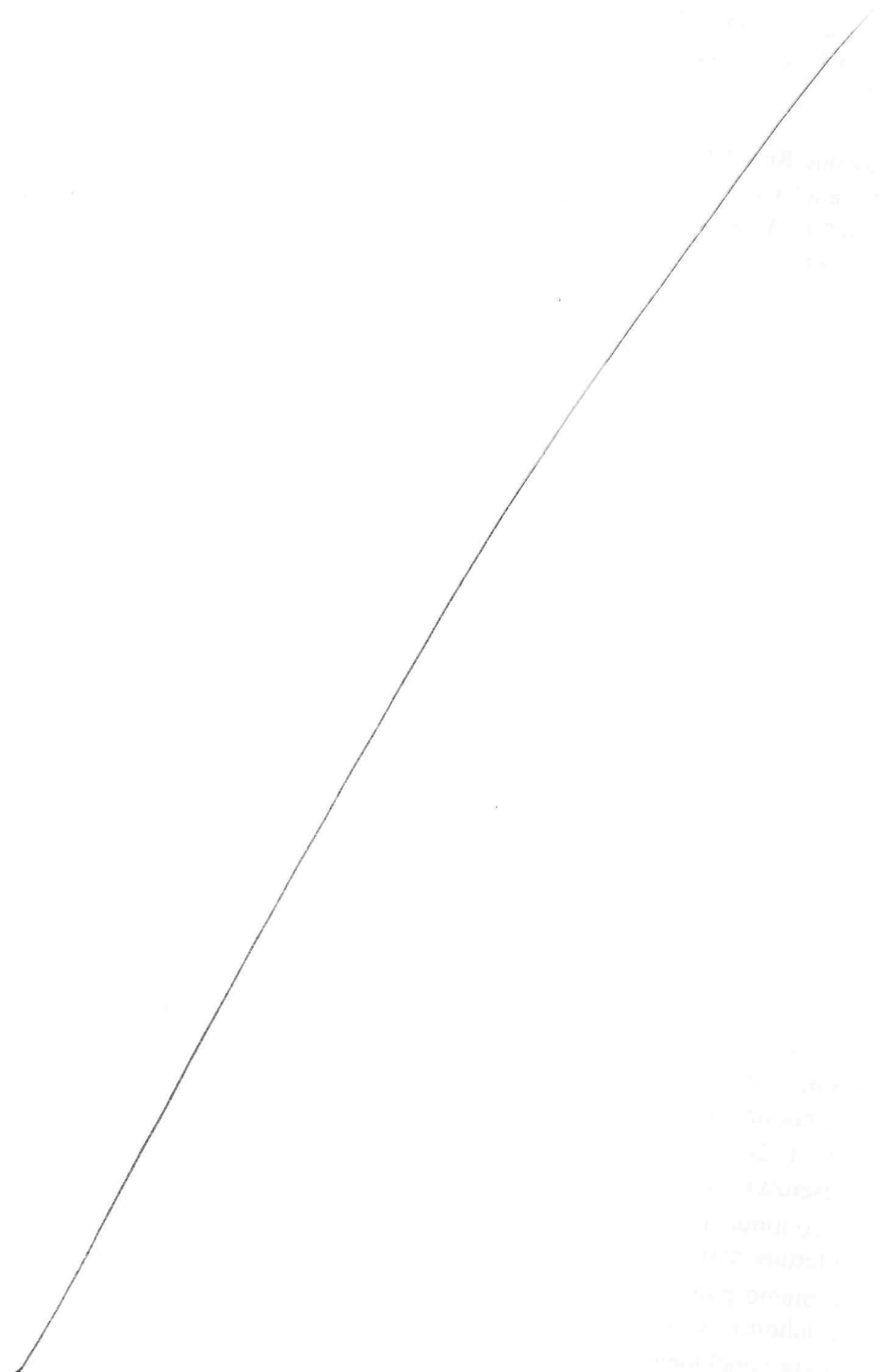
**Programma attività 2020/2021**

Il Presidente fa seguito una breve sintesi del programma di attività 2020/2021:

- La Pandemia dovuta al Covid ha determinato il blocco di tutte le attività in presenza di FAR FAMIGLIA. Dopo un primo periodo di stasi, sono state effettuate attività on line con l'obiettivo di mantenere vivo il legame con le famiglie.
- E' allo studio un'ipotesi di erogazione delle attività in modalità on line ed è stato fatto un primo pilota con il circolo di Perugia. I risultati sono stati soddisfacenti, ma bisogna capire se è efficace nel coinvolgimento di nuove famiglie.
- Sono stati organizzati incontri tematici di un'ora per trattare temi di interesse delle varie famiglie, ad esempio il webinar sulla Gestione dei conflitti con Francesca Vender.
- Si è cominciato a lavorare al rifacimento del sito, che puntiamo a lanciare per inizio 2021.
- Per il 2021 si valuterà l'ipotesi di organizzare le attività in modalità mista (in presenza/online). Un primo tentativo verrà effettuato a Roma Camilluccia.
- E' continuata l'attività di pubblicazione di libri per permettere ai soci di avere la possibilità di letture nuove e aggiornate.
- Abbiamo partecipato ad un bando a Perugia per la realizzazione di un Hub familiare in collaborazione con alcune associazioni cattoliche locali. Siamo in attesa della valutazione.
- Si sta concludendo l'ultimo ciclo di master e potremmo così avere nuovi coordinatori di attività.

**3) Adeguamento Statuto Sociale al D.Lgs 117 del 03 luglio 2017**

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 che prevedono l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme; altresì relaziona con



riguardo alle conseguenze ed implicazioni per l'associazione relative al regime giuridico di cui al D.Lgs 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura.

L'Associazione è già iscritta all'Albo Regione Lazio nel Registro dell'Associazionismo come Associazione di Promozione Sociale e soddisfa il requisito di iscrizione al RUNTS come da art. 101 comma 3 del CTS, altresì soddisfa già la qualifica di ETS. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o principale di attività di cui all'art 5 del CTS prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nell'adeguamento dello Statuto Sociale il Presidente porta in approvazione lo statuto aggiornato alle regole del CTS. Tale statuto consente di applicare le norme previgenti Aps, per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione al Registro Regionale, e prevede la validità dei patti adeguati al D.lgs 117/2017 con le nuove disposizioni del CTS ex art 101 comma 2 e 3, per la trasmigrazione nel RUNTS.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono la denominazione sociale "**FAR FAMIGLIA APS**" già integrato dell'acronimo "APS".

Dopo un breve dibattito, convenuto sulla congruità dell'adeguamento dello statuto, sulla tecnica redazionale illustrata dal Presidente, **l'assemblea delibera con voto unanime l'adeguamento dello Statuto Sociale al CTS di cui D.lgs 117/2017.**

Le norme statutarie adeguate ed approvate vengono allegate alla lettera "A" al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà nei termini di 20 giorni alla registrazione del verbale con il nuovo statuto sociale presso il competente **Ufficio del Registro**. La registrazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il Presidente provvederà altresì a depositare lo statuto adeguato presso il **Registro Associazionismo Regione Lazio** attraverso la piattaforma ARTES.

L'assemblea investe l'organo amministrativo di ogni potere per il perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione presso il RUNTS, una volta istituito e operativo, curandone ogni adempimento previsto dalla legge, utile e necessario al corretto inquadramento di qualifica dell'associazione nel Registro Regionale Lazio e successivamente nella sezione APS del RUNTS.

#### 4) Varie ed eventuali

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola e non essendoci altro da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 20.30

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE  
PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE  
DI ROMA 4 - COLLATINO

Il segretario

Registrato in data

18/11/2020

Il Presidente

Patrizio Romano

n.

6186

serie

3

ESENTE

Carlo Messina

*[Firma di Patrizio Romano]*

*[Firma di Carlo Messina]*

Gabriella Santori (\*)  
(\*) Firma su delega del Direttore provinciale  
Francesco Vittorio Gravina





**Allegato "A" al Verbale Assemblea Adeguamento Statuto Sociale del 20/10/2020**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"FAR FAMIGLIA APS"**

**DENOMINAZIONE**

**Articolo 1**

E' costituito un Ente del Terzo Settore, un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di **"FAR FAMIGLIA APS"**, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

**SEDE**

**Articolo 2**

L'associazione ha sede in Roma e potrà istituire o chiudere sedi operative, secondarie e/o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera dell'assemblea e/o del Consiglio Direttivo. La sede legale potrà essere trasferita mediante delibera dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

**DURATA**

**Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**OGGETTO E SCOPO**

**Articolo 4**

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale una o più attività di cui all'art 5 CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione si propone di:

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

In particolare l'Associazione ha come oggetto quello di promuovere il ruolo fondamentale della famiglia nella nostra società, per lo sviluppo armonico della persona al fine di favorirne una partecipazione alla vita sociale e civile. La famiglia nasce dall'unione indissolubile di una donna e di un uomo e la prima responsabile dell'educazione dei figli.

L'associazione Far Famiglia riconosce i principi educativi propugnati dall'I.E.E.E. d (Istituto Europeo de Estudios de la Educacion).

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36 del 2008 (D.Lgs. 36/2008).

CTS:

- Lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali

L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale :

- a) promuovere e realizzare iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche, didattiche ed artistiche a favore della famiglia e dei genitori in particolare quali primi e principali educatori dei propri figli;
- b) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, conferenze, manifestazioni, in ambito educativo e con cura speciale per i giovani;
- c) sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività ed in settori analoghi ed affini;
- d) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testate, giornali periodici (con espressa esclusione della stampa di quotidiani), dispense, notizie, indagini e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione sociale;
- e) istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;
- f) farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- g) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, enti, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;
- h) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- i) promuovere il sostegno e la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;

- j) promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983) e dal Patto associativo;
- k) promuovere il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto dei propri associati e delle loro attività, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- l) promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore dell'accoglienza della vita nascente di ogni essere umano e del rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale;
- m) promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore di tutti i minori cui va garantito di essere educati nell'ambito della famiglia, nonché di avere una speciale protezione e assistenza oltre che, in generale, un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità;
- n) promuovere la responsabilità genitoriale in forza della quale i genitori sono riconosciuti come originari e principali educatori dei propri figli, con possibilità di scegliere per loro liberamente l'ambiente educativo in un sistema scolastico pluralistico, professionale, universitario e post-universitario teso al superamento della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;



- o) promuovere l'eliminazione degli ostacoli al pieno esercizio dei ruoli professionali di ciascuna persona in modo da assicurare attraverso una retribuzione dignitosa (Cost. art. 36) il benessere e la stabilità della famiglia;
- p) promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore degli anziani cui va garantito un ambiente familiare che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità;
- q) l'eliminazione degli ostacoli al pieno ottenimento di un'abitazione adeguata;
- r) promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore della famiglia, con particolare riguardo alle portatrici di disabilità e di particolari disagi, bisognose di risposte e aiuti adeguati alle proprie specifiche esigenze;
- s) promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei migranti, per la riunione familiare attraverso l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale;
- t) promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei disabili, bisognosi di un idoneo sostegno per mantenere contatti con i propri congiunti;
- u) promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore di un adeguato riposo familiare, anche attraverso attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e a protezione e tutela dell'ecologia umana e dell'ecosistema, come pure dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- w) la promozione di politiche sociali di sostegno alla famiglia in formazione e a quelle già costituite che vivono situazioni di disagio;
- x) la promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, dei diritti dei consumatori, dei diritti degli utenti, di cittadinanza, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e di solidarietà anche del tempo.

L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che non siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, potrà acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per lo svolgimento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti; sostenere e partecipare in altre forme, come fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

## **PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 5**

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- quote associative annuali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- entrate derivanti da raccolte di fondi;
- rendite patrimoniali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
- ogni altra entrata compatibile con le disposizione di cui al D.Lgs 117/2017

en

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## **SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

### **Articolo 6**

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello scopo ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

I soci, possono essere :

#### **Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e che sono successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

#### **Soci Ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione e partecipano all'attività dell'associazione.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato che deve contenere i propri dati identificativi, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo, deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso e decadenza,

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea, in occasione della prima riunione, e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

La qualifica di socio altresì si perde per decadenza per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto al patrimonio dell'associazione.

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, una persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività generale condotta dall'Associazione.

I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare all'attività associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 7**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo
- d) i Probiviri
- e) il presidente.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2398 c.2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 8**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è l'organo sovrano, il massimo organo deliberante.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, revisione legale;
- c) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente Onorario;
- d) approva il bilancio/ rendiconto/ bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto all'organo di competenza
- j) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- k) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- l) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Vighe il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 c.c..

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, con o senza la loro opposizione o dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e dal presidente.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 9**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individui propri associati dagli enti associativi. I primi amministratori sono nominati costitutivo e successivamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di redigere e approvare bozze del bilancio annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il conto di gestione secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendole all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali ed eventuali contributi necessari al buon andamento dell'associazione dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo predisporrà le linee generali del programma delle attività annuali ed al termine dell'associazione, redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio altresì, accoglie o respinge le domande di ammissione dei soci, determina i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari, delibera sull'esclusione dei soci associati e individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un eventuale apposito regolamento conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà a maggioranza ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria di votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della scadenza della nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma e con mezzi telematici.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consento al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **IL PRESIDENTE**

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo ed è rinnovabile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categoria di atti.

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

or

em

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

### **IL VICE PRESIDENTE**

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente stesso e' sostituito dal vicepresidente.

### **IL SEGRETARIO**

Il segretario detiene i rapporti con i soci e tiene il libro degli associati, il registro dei voti art. 17, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

### **IL TESORIERE**

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci dell'associazione; e tiene le scritture previste ex art 13 e 14 tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

## **PROBIVIRI**

### **Articolo 10**

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri designarsi preferibilmente tra i soci e/o a figure professionali con le seguenti modalità: i probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà nominato dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 15 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro provvedimento sarà inappellabile.

Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Articolo 11**

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2399 comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti componenti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei bilanci in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 12**

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art. 2399 del codice civile e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

IL Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 13**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2019, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 14**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta/migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.